

**Ammortamento alla francese: regimi finanziari a
confronto in attesa della sentenza delle Sezioni Unite di
Cassazione**

a cura di
Roberto Capra – Marco Capra

Sommario

- Tema noto alla nostra Commissione
- La rimessione alle Sezioni Unite
- I quesiti da esaminare
- Le contestazioni tipiche
- I regimi finanziari e le formule applicabili
- Le critiche dei matematici al regime finanziario semplice
- La memoria ax art.378 cpc della Procura Generale circa l'udienza delle SS.UU. del 27.02.2024
- Considerazioni conclusive

Tema noto alla nostra Commissione

pag. 3

- Convegno ODCEC – Milano – **14 ottobre 2022**;
- Convegno Università La Sapienza – Roma – **21 febbraio 2023**;
- Convegno Associazione Studi Bancari – Bologna – **18 dicembre 2023**;
- Prossimo Convegno ODCEC – Milano – **10 maggio 2024**.

La rimessione alle Sezioni Unite Civili

pag.4

- Il 19 luglio 2023, il Tribunale di Salerno ha rimesso alla Corte di cassazione la valutazione di una controversia inerente alla declaratoria di nullità parziale di un contratto di mutuo a causa della presunta mancata indicazione della modalità di ammortamento e della presunta mancata indicazione del regime finanziario applicato al fine del calcolo degli interessi passivi.
- Il 7 settembre 2023, la Prima Presidente della Corte di cassazione, ha riconosciuto che la questione:
 - i) è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
 - ii) presenta gravi difficoltà interpretative;
 - iii) è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

I quesiti da esaminare

pag. 5

le Sezioni Unite civili dovranno rispondere al **quesito** posto dal Tribunale di Salerno per l'enunciazione del principio di diritto:

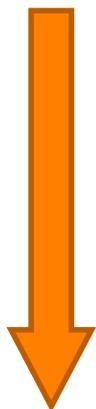
- “Dica la Corte di Cassazione **se la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e/o del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi passivi all’interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del TUB, anche per il caso in cui la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” ed il regime di capitalizzazione “composto” siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite (comprese quelle contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto), **integri oppure no un’ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell’articolo 117, comma 4 TUB, con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione**”.**

Le contestazioni tipiche

pag. 6

- In sostanza, nell'ambito del contenzioso inerente all'ammortamento alla francese, la contestazione principale muta da:

- **ANATOCISMO** nei piani di ammortamento alla francese



**Il Rapporto Scientifico 2022 – A.M.A.S.E.S.
Associazione per la Matematica Applicata alle
Scienze Economiche e Sociali – esclude
l'esistenza di anatocismo nei piani di
Ammortamento Standard Tradizionali.**

- **INDETERMINATEZZA** delle condizioni, nel caso di mancata indicazione delle modalità di ammortamento (alla francese) e/o del regime finanziario applicato

Le formule applicabili

pag. 7

Il piano di ammortamento alla francese può essere costruito in base alla formula:

- dell'**interesse composto** (utilizzata ai fini dell'individuazione della rata)

$$R = \frac{D_0 * i}{1 - (1+i)^{-n}}$$

- dell'**interesse semplice** (utilizzata ai fini dell'individuazione della rata)

$$R^{cs} = \frac{D_0 * (1+i*n)}{n * (1+i * \frac{n-1}{2})}$$

- **N.B.** La rata determinata in regime semplice è più bassa di quella determinata in regime composto. In regime semplice si pagano meno interessi, ma ciò è dovuto ad una più veloce restituzione del capitale.

Le critiche dei matematici al regime finanziario semplice

pag. 8

- Il regime di interesse semplice è definito dalla maggior parte dei matematici come «**internamente incoerente**» (perché privo della proprietà di scindibilità).
- Le peculiarità del regime semplice d'interesse (in particolare la necessità di attualizzare gli interessi) fanno sì che si creino **divergenze di valori** nel caso di estinzione anticipata.
- L'attualizzazione degli interessi deve infatti essere riformulata sul periodo più breve; ciò modifica la composizione della rata ed incide anche sulle quote capitali e, quindi, sul debito residuo che, nel caso di estinzione anticipata non corrisponde più a quello individuato inizialmente, in considerazione dell'intera durata del finanziamento.
- L'eventuale piano di ammortamento in regime semplice allegato al contratto di finanziamento, pertanto, **non fornisce indicazione puntuale del debito residuo** in caso di anticipata estinzione, mentre, un qualsiasi piano di ammortamento in regime composto evidenzia ad ogni scadenza l'importo del capitale residuo da rimborsare.
- Anche **il tasso** (TIR) calcolato in relazione al piano di ammortamento in regime semplice che considera l'intera durata del finanziamento non corrisponde al tasso calcolato in relazione al piano di ammortamento in regime semplice nel caso di estinzione anticipata.

Le critiche dei matematici al regime finanziario semplice

pag. 9

- In caso di adozione a sistema del regime semplice d'interesse, si renderebbe probabilmente necessaria l'esplicitazione di **piani di ammortamento «ausiliari»**, che dovrebbero essere affiancati a quelli principali.
- Dovendo, confrontarci, nell'attualità, con i quesiti posti al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, i quali si focalizzano sugli aspetti connessi alla trasparenza ed alla determinatezza delle condizioni contrattuali, tale elemento fa emergere in modo evidente la forte divergenza tra la **comodità (in termini di maggiore trasparenza e determinatezza) della relazione di equivalenza in regime composto** propria del PAST francese, rispetto ai complessi piani di ammortamento costruiti tramite metodi alternativi i quali, banalmente, devono essere articolati su un maggior numero di colonne o sezioni (principale e ausiliaria) che ne riducono proporzionalmente e decisamente la comprensibilità (almeno per l'utilizzatore medio).

La memoria ax art.378 cpc della Procura Generale circa l'udienza delle SS.UU. del 27.02.2024

pag. 10

- Chiede che la Corte di Cassazione enunci la seguente *regula iuris* per la risoluzione della questione controversa:

“l’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese” non comporta né l’indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB””.

Roma, 6 febbraio 2024.

I Sostituti Procuratori Generali

Anna Maria Soldi

Stanislao De Matteis

La memoria ax art.378 cpc della Procura Generale circa l'udienza delle SS.UU. del 27.02.2024

pag. 11

Ad una attenta lettura della memoria, tuttavia, si colgono alcuni elementi di incertezza:

- In alcuni punti, si fa riferimento al **calcolo degli interessi in regime composto**, in altri all'utilizzo del regime composto al solo fine di determinare l'importo della rata (quest'ultima è una considerazione corretta);
- Si propone un confronto tra l'ammortamento **alla francese** (a rata costante) e quello **all'italiana** (a quota capitale costante), ma in realtà l'analisi dovrebbe focalizzarsi sul confronto tra regime finanziario semplice e regime finanziario composto;
- La controversia in esame è riferita ad un contratto di mutuo a tasso fisso, con allegato piano di ammortamento dettagliato e completa esplicitazione delle condizioni economiche. Occorrerà, quindi, valutare **quanto la decisione potrà essere estesa ad altri scenari**.

Considerazioni conclusive

pag. 12

- E' più comodo strutturare il piano di rimborso in applicazione del regime dell'interesse composto, in quanto la formula algebrica da utilizzare per il calcolo della rate è più semplice e non richiede l'attualizzazione della quota interessi.
- La maggior semplicità avvantaggia l'utente finale nella comprensione della metodologia di strutturazione del piano di rimborso.
- Il regime di calcolo degli interessi semplici presenta dei problemi di coerenza interna, in quanto in caso di estinzione anticipata è necessario ricalcolare l'attualizzazione della quota interessi sulla base dell'effettiva minore durata del rapporto.
- È possibile che la decisione delle Sezioni Unite non ponga fine al contenzioso sul tema.